



# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori**

**(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori)**

del 27 gennaio 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 41 capoversi 1 e 3 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie (LEp),

*ordina:*

## **Sezione 1: Scopo e oggetto**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

<sup>1</sup> A tale scopo disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio:

- a. la registrazione dei dati di contatto;
- b. l'obbligo di quarantena e la sua esecuzione;
- c. l'esecuzione del test.

<sup>3</sup> Disciplina anche la registrazione dei dati di contatto delle persone che entrano in Svizzera in treno, autobus, nave o aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio.

RS 818.101.27

<sup>1</sup> RS 818.101

## Sezione 2: Stato o regione con rischio elevato di contagio

### Art. 2

<sup>1</sup> Uno Stato o una regione presentano un rischio elevato di contagio con il SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione è stata rilevata una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla forma del virus diffusa in Svizzera;
- b. nello Stato o nella regione in questione, negli ultimi 14 giorni il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è più alto di almeno 60 rispetto a quello registrato in Svizzera e questo numero non è riconducibile a singoli eventi o casi localmente circoscritti;
- c. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio in questo Stato o in questa regione;
- d. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

<sup>2</sup> Gli elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio sono riportati nell'allegato 1.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFE) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente l'allegato.

<sup>4</sup> Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui al capoverso 2 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1.

## Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto

### Art. 3 Obblighi delle persone in entrata

<sup>1</sup> Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono, prima dell'entrata, registrare i loro dati di contatto di cui all'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>2</sup> sulle epidemie (dati di contatto) come segue:

- a. elettronicamente tramite la piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata<sup>3</sup>, messa a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); oppure

<sup>2</sup> RS 818.101.1

<sup>3</sup> La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all'indirizzo <https://swissplf.admin.ch>

b. su carta tramite le schede di contatto messe a disposizione dall'UFSP.

<sup>2</sup> Le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio devono registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l'entrata avviene in treno, autobus, nave o aereo.

<sup>3</sup> Sono esentate dall'obbligo di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale.

#### **Art. 4** Obblighi delle imprese che trasportano persone

<sup>1</sup> Le imprese che trasportano persone nell'ambito del traffico internazionale assicurano che le persone in entrata registrino i loro dati di contatto secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.

<sup>4</sup> Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in treno, autobus, nave o aereo programmati per il mese successivo.

<sup>5</sup> Trasmettono i dati di contatto di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 tramite la piattaforma<sup>4</sup> messa a disposizione dall'UFSP per le imprese che trasportano persone.

#### **Art. 5** Obblighi particolari per le imprese di trasporti aerei

<sup>1</sup> Le imprese di trasporti aerei devono informare i passeggeri che prima della partenza devono sottoporsi a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se il test è risultato negativo.

<sup>2</sup> Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test e, se questo non fosse attestabile, negare l'accesso al velivolo.

#### **Art. 6** Compiti dell'UFSP e dei Cantoni

<sup>1</sup> L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena secondo l'articolo 7 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

<sup>2</sup> Non appena viene a conoscenza dell'entrata di una persona contagiata dal SARS-CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti:

- a. richiede all'impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone contagiate dal SARS-CoV-2 entrate in Svizzera;

<sup>4</sup> La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all'indirizzo <https://swissplf.admin.ch>

- b. sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, avvisa le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2;
- c. trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

<sup>3</sup> L'UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

<sup>4</sup> Distrugge i dati un mese dopo l'entrata delle persone in questione.

<sup>5</sup> I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall'UFSP.

#### **Sezione 4: Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata**

##### **Art. 7**            Obbligo di test e di quarantena

<sup>1</sup> Le seguenti persone devono attestare di essersi sottoposte nelle ultime 72 ore a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che il risultato del test è negativo:

- a. le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio;
- b. le persone che entrano in Svizzera in aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio.

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per 10 giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).

<sup>3</sup> Le persone di cui al capoverso 1 che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera e d'intesa con l'autorità cantonale competente, sottoporsi a proprie spese:

- a. a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure
- b. a un test rapido per il SARS-CoV-2.

<sup>4</sup> Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se:

- a. presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l'analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
  - 1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
  - 2. test rapido per il SARS-CoV-2; e

- b. l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione anticipata della quarantena.

<sup>5</sup> Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo il capoverso 4 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena secondo il capoverso 2.

<sup>6</sup> Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena secondo il capoverso 2.

**Art. 8** Deroghe all'obbligo di test e di quarantena

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di test e di quarantena di cui all'articolo 7 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
1. il funzionamento del settore sanitario,
  2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
  3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>5</sup> sullo Stato ospite,
  4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- c. entrano in Svizzera per motivi professionali o medici importanti e improrogabili;
- d. rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per motivi professionali o medici importanti e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese;
- g. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione svoltasi in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio, se attestano che per la partecipazione e il soggiorno è stato rispettato un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione si intende segnatamente la partecipazione, generalmente per motivi professionali, a una competizione sportiva, a un evento culturale o a un congresso per professionisti;
- h. attestano che nei tre mesi precedenti l'entrata in Svizzera erano già state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite.

<sup>5</sup> RS 192.12

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare con un certificato medico che i sintomi sono riconducibili a altra causa.

<sup>3</sup> Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria e la attesta.

<sup>4</sup> In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

#### **Art. 9**            Obbligo di notifica

Chi è sottoposto alla quarantena per le persone in entrata secondo la presente ordinanza deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

### **Sezione 5: Controlli e notifiche da parte dell'Amministrazione federale delle dogane**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano da Stati o regioni con rischio elevato di contagio. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1;
- b. la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

<sup>2</sup> Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l'autorità di controllo alla frontiera la notifica all'autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l'ora del controllo, l'indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.

<sup>3</sup> Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 11**            Abrogazione e modifica di un altro atto normativo

<sup>1</sup> L'ordinanza COVID-19 del 2 luglio 2020<sup>6</sup> provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è abrogata.

<sup>2</sup> La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

<sup>6</sup> RU 2020 2737, 3549, 3699, 4513, 6399; 2021 43

**Art. 12**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'8 febbraio 2021.

27 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 2)

## **Elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio<sup>7</sup>**

### **1. Stati e regioni**

Andorra  
Brasile  
Cipro  
Estonia  
Irlanda  
Israele  
Lettonia  
Libano  
Lituania  
Malta  
Monaco  
Montenegro  
Paesi Bassi  
Panama  
Portogallo  
San Marino  
Svezia  
Slovacchia  
Slovenia  
Spagna  
Sudafrica  
Repubblica Ceca  
Regno Unito  
Stati Uniti

<sup>7</sup> Uno Stato che figura nell'elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d'oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.



## **2. Regioni degli Stati limitrofi**

Regioni in Germania:

- Land Sassonia
- Land Turingia

Regioni in Francia:

- Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Regioni in Italia:

- Regione Emilia Romagna
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Veneto

Regioni in Austria:

- Land Salisburgo

*Allegato 2*  
(art. 11 cpv. 2)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>8</sup> concernente le multe disciplinari**

*Allegato 2 cifra XVII*

#### **XVII. Legge del 28 settembre 2012<sup>9</sup> sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021<sup>10</sup>**

- |  |     |
|--|-----|
| 17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) | 200 |
| 17002. Dati di contatto errati o mancanti all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)   | 100 |

### **2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>11</sup>**

*Art. 4 cpv. 1 lett. b e c*

*Abrogate*

*Allegato 3*

*Sono eliminati «Regno Unito» e «Sudafrica».*

<sup>8</sup> RS 314.11

<sup>9</sup> RS 818.101

<sup>10</sup> RS 818.101.27

<sup>11</sup> RS 818.101.24

### **3. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020<sup>12</sup>**

*Art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021<sup>13</sup> non conferisce alcun diritto all'indennità.

<sup>12</sup> RS **830.31**

<sup>13</sup> RS **818.101.27**

